

## **DAMIANI S.P.A.**

SEDE SOCIALE IN VALENZA (AL), PIAZZA DAMIANO GRASSI DAMIANI N. 1  
CAPITALE SOCIALE VERSATO E RISULTANTE DALL'ULTIMO BILANCIO EURO 36.344.000  
CODICE FISCALE, P. IVA E ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ALESSANDRIA N. 01457570065 - REA N. 162836/AL

### **RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DAMIANI S.P.A. SULL'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 120/2011 E DELL'ART. 144-UNDECIES.1 DEL REG. N. 11971/99**

*Come noto, la Legge 12 luglio 2011, n. 120 (legge sulle c.d. "quote rosa") ha introdotto nell'ordinamento nazionale il principio di equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e delle società a controllo pubblico, modificando tra l'altro gli articoli 147-ter, 147-quater e 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("T.U.F."); tale normativa primaria ha trovato la sua attuazione regolamentare con la delibera Consob n. 18098 dell'8 febbraio 2012, che ha introdotto l'art. 144-undecies.1 del Reg. n. 11971/99 (c.d. "Regolamento Emittenti").*

*In virtù delle nuove disposizioni normative, applicabili per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo successivo al 12 agosto 2012, il genere meno rappresentato – tipicamente quello femminile – dovrà ottenere (i) per il primo mandato, una quota pari almeno ad un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti, e (ii) per i successivi due mandati, una quota pari almeno ad un terzo degli amministratori e dei sindaci eletti (in ogni caso, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore).*

*Più in particolare, le nuove disposizioni richiedono che gli statuti delle società quotate disciplinino, tra l'altro, le modalità di formazione delle liste, criteri suppletivi di individuazione dei componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra i generi all'esito delle votazioni, nonché il caso di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato.*

*Tenuto conto che il Collegio Sindacale di Damiani S.p.A. attualmente in carica scadrà con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 marzo 2013, si rende necessario procedere all'adeguamento normativo dello Statuto sociale in tempo utile per consentire ai Soci di presentare le liste di candidati alla nomina del Collegio Sindacale nel rispetto della nuova normativa sull'equilibrio tra i generi.*

*Trattandosi di modifiche statutarie di natura "obbligatoria", l'organo amministrativo di Damiani S.p.A. ha ritenuto opportuno procedere al necessario adeguamento normativo dello Statuto sociale nella riunione consiliare del 12 giugno 2013, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2365, comma 2, del codice civile, nonché dall'art. 20 dello Statuto sociale vigente.*

*Più in dettaglio, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno modificare gli articoli 16 e 24 dello Statuto sociale:*

- introducendo il principio generale secondo il quale la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale “deve in ogni caso assicurare l’equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente”;
- specificando che per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo dell’organo amministrativo o di controllo successivo al 12 agosto 2012, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che “sia assicurato l’equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla disciplina, di legge e regolamentare, di volta in volta vigente” (e cioè: un quinto degli amministratori e dei sindaci per il primo mandato; un terzo degli amministratori e dei sindaci per i successivi due mandati);
- introducendo criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi sociali che consentano il rispetto dell’equilibrio tra i generi all’esito delle votazioni (procedura di scorrimento e/o di integrazione/sostituzione);
- prevedendo che la sostituzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo venuti a cessare in corso di mandato avvenga nel rispetto della normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Si precisa che le menzionate modifiche statutarie di adeguamento agli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del T.U.F. e 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti non rientrano tra quelle contemplate dall’articolo 2437 del codice civile, e pertanto non attribuiscono agli Azionisti la facoltà di esercitare il diritto di recesso.

§ § §

**2. Esposizione a confronto dell’articolo dello Statuto sociale vigente di cui si propone la modifica con il testo proposto.**

Vengono di seguito messi a confronto gli articoli 16 e 24 dello Statuto sociale vigente e di quello proposto, con evidenziazione in grassetto della variazione da apportare.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<b>Articolo 16</b>	<b>Articolo 16</b>
La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un numero minimo di cinque (5) e massimo di quindici (15) membri.	La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un numero minimo di cinque (5) e massimo di quindici (15) membri. <b>La composizione del consiglio di amministrazione deve in ogni caso assicurare l’equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.</b>
L’assemblea ordinaria nomina i componenti il consiglio di amministrazione, con l’osservanza delle regole nel seguito descritte.	L’assemblea ordinaria nomina i componenti il consiglio di amministrazione, con l’osservanza delle regole nel seguito descritte.
I componenti il consiglio di amministrazione possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo determinato all’atto della loro nomina - purché nei limiti di legge - e sono rieleggibili.	I componenti il consiglio di amministrazione possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo determinato all’atto della loro nomina - purché nei limiti di legge - e sono rieleggibili.
Alla elezione degli amministratori si procede sulla base di liste presentate dai soci; hanno diritto di presentare liste di candidati i soci	Alla elezione degli amministratori si procede sulla base di liste presentate dai soci, <b>nel rispetto della disciplina di volta in</b>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><i>titolari di una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla CONSOB, ai sensi di legge e di regolamento; ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità; non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o di decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo statuto o da altre disposizioni applicabili per la carica; ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di quindici (15), elencati mediante un numero progressivo.</i></p> <p><i>Almeno due candidati - sempre indicati almeno al quarto e al settimo posto di ciascuna lista - devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal D. Lgs. n. 58/1998.</i></p> <p><i>Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente; unitamente a ciascuna lista - entro il termine sopra indicato - dovranno depositarsi presso la sede sociale: <b>(i)</b> l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario, abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste; <b>(ii)</b> un curriculum vitae dei candidati inclusi nella lista, contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati; nonché <b>(iii)</b> le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto per l'assunzione della carica di amministratore, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal D. Lgs. n. 58/1998 (e successive modifiche).</i></p> <p><i>L'apposita certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</i></p>	<p><b>volta vigente inerente l'equilibrio tra i generi; hanno diritto di presentare liste di candidati i soci titolari di una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla CONSOB, ai sensi di legge e di regolamento; ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità; non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o di decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo statuto o da altre disposizioni applicabili per la carica; ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di quindici (15), elencati mediante un numero progressivo.</b></p> <p><i>Almeno due candidati - sempre indicati almeno al quarto e al settimo posto di ciascuna lista - devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal D. Lgs. n. 58/1998.</i></p> <p><b>Per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto 2012, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del consiglio di amministrazione sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla disciplina, di legge e regolamentare, di volta in volta vigente.</b></p> <p><i>Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente; unitamente a ciascuna lista - entro il termine sopra indicato - dovranno depositarsi presso la sede sociale: <b>(i)</b> l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario, abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste; <b>(ii)</b> un curriculum vitae dei candidati inclusi nella lista, contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati; nonché <b>(iii)</b> le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto per l'assunzione della carica di amministratore, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal D. Lgs. n. 58/1998 (e successive modifiche).</i></p> <p><i>L'apposita certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</i></p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><i>La lista per la quale non vengono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</i></p> <p><i>Al fine di determinare gli eletti alla carica di amministratore, si procede come segue:</i></p> <p><i>(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti - nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;</i></p> <p><i>(b) il restante amministratore è tratto dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera (a).</i></p> <p><i>Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.</i></p> <p><i>In caso di presentazione o di ammissione alla votazione di una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati amministratori nell'ambito di tale lista, secondo il numero progressivo con il quale i medesimi sono stati elencati nella lista stessa.</i></p> <p><i>Qualora non fosse presentata alcuna lista, l'assemblea delibererà con la</i></p>	<p><i>La lista per la quale non vengono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</i></p> <p><i>Al fine di determinare gli eletti alla carica di amministratore, si procede come segue:</i></p> <p><i>(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti - nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;</i></p> <p><i>(b) il restante amministratore è tratto dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera (a).</i></p> <p><i>Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.</i></p> <p><b><i>Qualora, al termine delle votazioni la composizione del consiglio di amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di volta in volta vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo, fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del consiglio di amministrazione risulti conforme alla disciplina di volta in volta vigente.</i></b></p> <p><b><i>Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'assemblea provvederà alle necessarie integrazioni con delibera adottata con la maggioranza di legge.</i></b></p> <p><i>In caso di presentazione o di ammissione alla votazione di una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati amministratori nell'ambito di tale lista, secondo il numero progressivo con il quale i medesimi sono stati elencati nella lista stessa. <b>Qualora risulti necessario, troverà applicazione la procedura di sostituzione sopra descritta.</b></i></p> <p><i>Qualora non fosse presentata alcuna lista, l'assemblea delibererà con la</i></p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><i>maggioranza di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.</i></p> <p><i>Nel caso in cui - durante il corso dell'esercizio sociale - vengano a mancare uno o più componenti il consiglio di amministrazione, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.</i></p>	<p><i>maggioranza di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.</i></p> <p><i>Nel caso in cui - durante il corso dell'esercizio sociale - vengano a mancare uno o più componenti il consiglio di amministrazione, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, nel rispetto dei criteri di composizione del consiglio di amministrazione previsti dalla legge e dal presente articolo.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 24</b></p> <p><i>Il collegio sindacale sarà composto da tre (3) membri effettivi - tra cui il presidente - e da due (2) membri supplenti, che siano in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente, anche regolamentare; a tal fine, si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società ed enti operanti in campo industriale e manifatturiero dei beni di lusso, del design, del marketing, delle proprietà intellettuali e dei servizi, in genere.</i></p> <p><i>I sindaci durano in carica tre (3) esercizi sociali e sono rieleggibili; l'assemblea che nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale determina il compenso loro spettante.</i></p> <p><i>All'elezione dei membri effettivi e supplenti del collegio sindacale si procede secondo le seguenti modalità:</i></p> <p><i>(a) tanti soci che detengano una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla CONSOB per la nomina degli amministratori, ai sensi di legge e di regolamento, possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede della Società nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente, a pena di decadenza; ciascuna lista è corredata delle informazioni richieste ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento, di volta in volta in vigore; la lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata;</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 24</b></p> <p><i>Il collegio sindacale sarà composto da tre (3) membri effettivi - tra cui il presidente - e da due (2) membri supplenti, che siano in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente, anche regolamentare; a tal fine, si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società ed enti operanti in campo industriale e manifatturiero dei beni di lusso, del design, del marketing, delle proprietà intellettuali e dei servizi, in genere.</i></p> <p><b><i>La composizione del collegio sindacale deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.</i></b></p> <p><i>I sindaci durano in carica tre (3) esercizi sociali e sono rieleggibili; l'assemblea che nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale determina il compenso loro spettante.</i></p> <p><i>All'elezione dei membri effettivi e supplenti del collegio sindacale si procede secondo le seguenti modalità:</i></p> <p><b><i>(a) tanti soci che detengano una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla CONSOB per la nomina degli amministratori, ai sensi di legge e di regolamento, possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede della Società nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente, a pena di decadenza; ciascuna lista è corredata delle informazioni richieste ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento, di volta in volta in vigore; per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del collegio sindacale successivo al 12 agosto 2012, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del collegio sindacale sia assicurato</i></b></p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>(b) un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale - avente ad oggetto azioni della Società - non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;</p> <p>(c) un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità; non possono essere inseriti nelle liste candidati che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, di volta in volta in vigore;</p> <p>(d) nel caso in cui - alla data di scadenza del termine di cui alla lettera (a) - sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentate liste sino al termine successivo stabilito dalla normativa vigente; in tal caso, le soglie previste ai sensi della lettera (a) sono ridotte alla metà.</p> <p>Per l'elezione del collegio sindacale si procede come segue:</p> <p>(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti - nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa - due (2) sindaci effettivi e un (1) sindaco supplente;</p> <p>(ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra quelle che non siano collegate - neppure indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti - nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa - il restante sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente.</p>	<p><b><i>l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla disciplina, di legge e regolamentare, di volta in volta vigente; la lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata;</i></b></p> <p>(b) un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale - avente ad oggetto azioni della Società - non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;</p> <p>(c) un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità; non possono essere inseriti nelle liste candidati che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, di volta in volta in vigore;</p> <p>(d) nel caso in cui - alla data di scadenza del termine di cui alla lettera (a) - sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentate liste sino al termine successivo stabilito dalla normativa vigente; in tal caso, le soglie previste ai sensi della lettera (a) sono ridotte alla metà.</p> <p>Per l'elezione del collegio sindacale si procede come segue:</p> <p>(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti - nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa - due (2) sindaci effettivi e un (1) sindaco supplente;</p> <p>(ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra quelle che non siano collegate - neppure indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti - nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa - il restante sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente.</p> <p><b><i>Qualora al termine delle votazioni la composizione del collegio sindacale non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di volta in volta vigente, si procede a sostituire il secondo sindaco effettivo e/o il sindaco supplente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti con il successivo candidato alla medesima carica indicato nella stessa lista appartenente al genere meno rappresentato. Qualora detta procedura non consenta il rispetto della normativa di volta in volta vigente in materia di composizione del collegio sindacale, l'assemblea</i></b></p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><i>E' presidente del collegio sindacale il sindaco effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</i></p> <p><i>In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello sostituito.</i></p> <p><i>In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta dal membro supplente subentrato al presidente cessato.</i></p> <p><i>L'assemblea - chiamata a reintegrare il collegio sindacale ai sensi di legge - provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.</i></p> <p><i>Le precedenti statuizioni - in materia di elezione dei membri del collegio sindacale e di designazione del presidente - non si applicano nelle assemblee per le quali è presentata una unica lista oppure è votata una sola lista; in tali casi, l'assemblea delibera a maggioranza.</i></p>	<p><b><i>provvederà con delibera adottata con la maggioranza di legge alle necessarie sostituzioni.</i></b></p> <p><i>E' presidente del collegio sindacale il sindaco effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</i></p> <p><i>In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello sostituito, <b>fermo comunque, ove possibile, il rispetto della normativa di volta in volta vigente in materia di composizione del collegio sindacale; se tale sostituzione non consente il rispetto della normativa di volta in volta vigente sull'equilibrio tra i generi, l'assemblea deve essere convocata senza indugio per assicurare il rispetto della stessa normativa.</b></i></p> <p><i>In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta dal membro supplente subentrato al presidente cessato.</i></p> <p><i>L'assemblea - chiamata a reintegrare il collegio sindacale ai sensi di legge - provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza, <b>nonché la normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.</b></i></p> <p><i>Le precedenti statuizioni - in materia di elezione dei membri del collegio sindacale e di designazione del presidente - non si applicano nelle assemblee per le quali è presentata una unica lista oppure è votata una sola lista; in tali casi, l'assemblea delibera a maggioranza, <b>anche nel rispetto della normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.</b></i></p>

§ § §

Valenza, 12 giugno 2013

*Per il Consiglio di Amministrazione*

*Il Presidente*

*Dott. Guido Grassi Damiani*